

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

**Libro VI - Della tutela dei diritti**  
**Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti**

### **Art. 2917 Estinzione del credito pignorato**

Se oggetto del pignoramento è un credito , l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione.